Repubblica e Cantone
Ticino

Il Consiglio di Stato

Signor
Samuele Cavadini
e cofirmatari
Deputati al Gran Consiglio

Interrogazione 30 gennaio 2015 n. 10.15
Permessi per frontalieri (tipo G)

Signori deputati,

con il vostro atto parlamentare sollevate il tema relativo alle tasse legate alle procedure inerenti i permessi per frontalieri "G".

Si osserva avantutto che in materia di tasse applicate dai Cantoni relativamente alle procedure concernenti le autorizzazioni per i cittadini stranieri, le autorità cantonali non dispongono di alcuna competenza, poiché le stesse sono regolamentate a livello federale, attraverso l'Ordinanza sugli emolumenti della legge federale sugli stranieri (OEmol - LStr, R.S. 142.209). In effetti l'OEmol - LStr disciplina gli emolumenti per le decisioni e le prestazioni fornite in applicazione della LStr e dell'Accordo tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone del 21 giugno 1999 (ALC), nonché della Convenzione istitutiva dell'Associazione europea di libero scambio del 4 gennaio 1960 (AELS) e degli accordi di associazione alla normativa di Schengen. L'art. 8 cpv. 1 OEmol – LStr stabilisce gli emolumenti cantonali massimi. Al riguardo evidenziamo come il Dipartimento delle istituzioni, per il tramite dell'Ufficio della migrazione (UM) della Sezione della popolazione (SP), dall'entrata in vigore della succitata ordinanza, avvenuta il 1° gennaio 2008, applica gli importi massimi previsti dalla stessa. Infine per quanto concerne gli emolumenti massimi inerenti i cittadini UE/AELS, indicati nell'art. 8 cpv. 4 OEmol – LStr, precisiamo che secondo l'art. 2 paragrafo 3) Allegato I ALC, la tassa percepita per i cittadini comunitari, per parità di trattamento con i cittadini svizzeri, non può essere superiore a quella incassata per il rilascio di una carta d'identità per i cittadini svizzeri.

Ed ora prendiamo posizione sui singoli quesiti.

1. **A quanto ammonta l'incasso complessivo generato dalle varie procedure relative ai permessi G? A quanto i costi per la loro gestione (gestione incarti, rilascio, controlli, ecc.)?**
3. **Le attuali tariffe sono sufficienti per la copertura dei costi causati dalla procedura di rilascio del permesso di tipo G? È possibile ottenere utili per quanto attiene le procedure di gestione dei permessi per stranieri in generale e per i permessi G in particolare?**

Nel 2014 l'incasso afferente alle tasse per le varie procedure relative ai permessi per frontalieri "G" è stato di CHF 2'142'000.--. Per quanto attiene i costi inerenti la gestione di questa tipologia di autorizzazioni, essi possono essere quantificati in circa l'8-10% dell'attività complessiva dei vari servizi componenti l'UM. Pertanto, ritenuto che i costi totali generati dall'attività dell'UM nel

2014 ammontano a circa CHF 7'770'000.--, ne consegue che i costi di gestione relativi alle summenzionate pratiche siano quantificabili in un massimo di circa CHF 777'000.--.

Visti i dati che precedono si può quindi affermare che l'insieme dei costi causati dalle diverse procedure di rilascio dei permessi di tipo "G" costituisce indicativamente poco più di un terzo (36%) degli introiti globali derivanti dalle tasse emesse per questo genere di permessi. Tale rapporto tra costi e ricavi si rileva anche nelle procedure di gestione degli altri tipi di permessi per stranieri.

2. Il Dipartimento è in grado di eseguire una gestione secondo oggettivi criteri di contabilità analitica?

All'interno dell'UM non viene applicata una gestione secondo i criteri di contabilità analitica. I conti vengono gestiti internamente da due funzionari che si occupano prevalentemente dell'incasso delle tasse derivanti dalle procedure afferenti i permessi per stranieri, del recupero dei relativi crediti e della tenuta dei conti del CRB 125 (Ufficio migrazione).

4. Il Dipartimento prevede un adeguamento automatico delle tariffe, se sì sulla base di quali fattori?

La fissazione degli importi massimi relativi a questi emolumenti è, come già detto, di esclusiva competenza della Confederazione. Il Dipartimento delle istituzioni non può quindi in modo autonomo prevedere un adeguamento delle tasse. Ribadiamo nuovamente come il Dipartimento delle istituzioni applichi gli importi massimi previsti dall'OEmol – LStr.

5. È ipotizzabile prevedere una tassa di rinnovo annua (o con altre scadenze) anche per i permessi rilasciati sulla base di un contratto a tempo indeterminato (validità massima attuale pari a 5 anni)?

No, l'introduzione di una tassa di rinnovo annua generalizzata per tutti i tipi di permessi per frontalieri non è ipotizzabile. Il motivo risiede nella non compatibilità con l'ALC.
Per quanto attiene i permessi "G" rilasciati a cittadini provenienti da Stati terzi, che sono in numero esiguo rispetto a quelli afferenti i frontalieri UE/AELS, gli stessi durante i primi 5 anni di validità vengono rinnovati di anno in anno, indipendentemente dalla durata del contratto di lavoro. Per contro, per quanto attiene i lavoratori dipendenti frontalieri UE/AELS, in virtù dell'art. 7 paragrafo 2 Allegato I ALC, non è possibile limitare la durata del permesso per un periodo inferiore a 5 anni, se l'interessato dispone di un contratto di lavoro di almeno un anno o a tempo indeterminato. Da ciò ne deriva che l'introduzione di una tassa di rinnovo annua per i titolari di permessi "G" UE/AELS non è possibile.

6. L'incremento maggiore a livello di rilascio di permessi è riscontrabile nei permessi di tipo G, tuttavia si sta delineando una crescita anche per altri tipi di permesso (quantomeno prendendo quale riferimento il 2010) in particolare per i permessi di dimora (tipo B). Sempre per quanto attiene l'ammontare delle prestazioni incassabili nell'ambito delle procedure di rilascio e gestione dei permessi, e sulla scorta delle domande precedentemente formulate, come valuta il Dipartimento la situazione anche per gli altri tipi di permesso (B, C, L)?

Le considerazioni esposte in precedenza, riguardo l'ammontare delle tasse inerenti i permessi "G" sono valide anche per gli altri tipi di permesso indicati. Si ribadisce pertanto che le normative federali attualmente vigenti non consentono al Cantone e per esso al Dipartimento delle istituzioni di accrescere gli importi degli emolumenti attualmente applicati nell'ambito delle procedure riguardanti i permessi per stranieri. Come già detto, il Dipartimento delle istituzioni applica gli importi massimi previsti dalla relativa Ordinanza federale, già dalla sua entrata in vigore avvenuta il 1° gennaio 2008.

7. Esiste una statistica più aggiornata sull'ammontare dei permessi per stranieri rilasciati?

L'ammontare dei permessi rilasciati annualmente non può essere comparato con i dati menzionati nella tabella che gli interroganti hanno estrapolato dal sito dell'Ufficio cantonale di statistica. La stessa si riferisce alla totalità dei cittadini stranieri occupati in Ticino e titolari di un'autorizzazione per stranieri in corso di validità e non al numero di permessi rilasciati dall'Ufficio della migrazione della SP.

Per quanto attiene al richiesto aggiornamento dei dati, il Dipartimento delle istituzioni non dispone ancora della statistica del 2014 che fornisce annualmente la Segreteria di Stato della migrazione (SEM) nel corso della primavera. Ciò nonostante, il Dipartimento è in grado di fornire i dati inerenti il Canton Ticino, che saranno pubblicati nel Rendiconto del Consiglio di Stato 2014, relativi al numero di permessi emessi alla popolazione straniera dal 2004 al 2014.

Permessi globali (rilasci, rinnovi, modifiche) emessi alla popolazione straniera dal 2004

	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Autorizzazioni d'entrata	4'887	4'207	3'918	2'954	2'108	1'790	1'855	1'634	1'571	2'131	2'183
Dimora (B)	14'719	14'157	14'366	17'069	17'251	15'623	18'788	18'963	19'250	23'430	18'970
Dimora temporanea (L)	9'728	9'958	10'193	7'687	5'543	5'535	4'513	3'622	3'196	3'990	3'223
Ammessi provvisoriamente (F)	812	910	1'139	905	753	780	900	865	786	875	1'102
Richiedenti l'asilo (N)	2'406	1'620	1'179	1'287	1'472	2'021	1508	1'812	2'279	1'977	2'273
Domicilio (C)	28'173	17'531	11'895	20'192	24'760	25'347	16'360	7'745	16'938	22'300	23'706
Sogg. con attività lucrativa (Ci)	1	–	1	–	3	1	–	–	–	–	-
Consenso	132	100	83	78	50	36	29	29	14	47	32
Frontalieri (G)	18'230	14'355	16'607	28'030	32'805	23'305	23'073	23'950	35'849	37'679	33'179
Frontalieri per studio	320	368	443	417	446	431	73	–	–	–	-
Breve durata (permessino)	1'815	1'549	1'543	1'397	269	196	413	544	598	595	367
Domanda d'invito	927	915	735	776	711	611	378	289	286	262	308
Visti	362	359	397	492	636	1'464	889	1'055	801	961	1'493
Diritti di decisione	636	743	721	817	488	607	446	759	785	922	1'287
Diritti di cancelleria	–	–	–	–	–	–	1'106	2'095	2'167	2'307	2'725
Totale	**83'148**	**66'772**	**63'220**	**82'101**	**87'295**	**77'747**	**70'331**	**63'362**	**84'520**	**97'476**	**90'848**

Fonte: Segreteria generale, Sezione della popolazione, Ufficio della migrazione

Il tempo impiegato per l'elaborazione della presente risposta ammonta complessivamente a 8 ore lavorative.

Vogliate gradire, signori deputati, i sensi della nostra stima.

PER IL CONSIGLIO DI STATO

Il Presidente:

M. Bertoli

Il Cancelliere:

G. Gianella

Copia:

- Segreteria generale del Dipartimento delle istituzioni (di-sg@ti.ch)
- Sezione della popolazione (di-sp.direzione@ti.ch)